



ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE

"CIRCOLO DEGLI AMICI"

Via della Liberazione n.5 - 66010 Ari (Ch)

C.Fiscale: 93069200694

Verbale di Assemblea Straordinaria

Il giorno 04, del mese di febbraio, dell'anno 2026, alle ore 20:00, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'Associazione "CIRCOLO DEGLI AMICI" (di seguito anche solo "Associazione"), con sede legale in Via della Liberazione n.5, in Ari(CH) indetta con regolare avviso per affissione presso la sede sociale ai sensi dello statuto con garanzia di diritto di conoscenza e partecipazione del 12 gennaio 2026.

Sono presenti numero 14 soci su un numero totale di 224 soci aventi diritto.

Non risultano deleghe al voto da parte di soci a favore di altri soci per la presente assemblea.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Valentini Berardino, il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Pellegrini Luca con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente rileva che l'Assemblea dei Soci in prima convocazione non si è riunita mentre in seconda convocazione, fa constatare ai presenti la validità della riunione e dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo

settore) ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, Valentini Berardino, illustra all'Assemblea l'opportunità di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al Codice del Terzo settore sia al fine di adottare la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore. Il Presidente dà lettura dello Statuto che è parte integrante del presente verbale relativamente alle nuove clausole statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione del nuovo Statuto così come modificato e in merito alle modifiche apportate ai fini della conformità con la normativa del Terzo settore.

I presenti,

DELIBERANO

di modificare il testo di Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in sostituzione dello Statuto vigente, all'unanimità per alzata di mano.

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla successiva



registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle APS iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto,

con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del Terzo Settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di bollo.

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente Valentini Berardino fa rilevare che ai sensi del nuovo statuto il Consiglio Direttivo deve essere composto per legge da un minimo di tre soci ad un massimo di sette e che la durata minima non può essere inferiore a tre anni; pertanto, è necessario convocare una nuova assemblea dei soci per predisporre il rinnovo delle cariche sociali tenendo conto della nuova normativa.

Il presidente, si riserva di comunicare a breve la data di convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla presente assemblea come indicato dalle norme in materia.

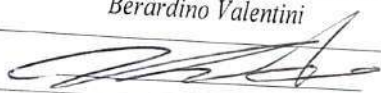
Al termine, viene approvata la proposta del Presidente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 22:00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Ari (Ch), 04 febbraio 2026

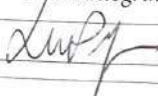
Il Presidente

Berardino Valentini



Il Segretario

Luca Pellegrini



ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE
"CIRCOLO DEGLI AMICI"
Via della Liberazione n. 5 Ari (Ch)
C.Fiscale: 93069200694



FOGLIO PRESENZE

numero 1 di numero 1

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 04 febbraio 2026

() 1^ CONVOCAZIONE

(X) 2^ CONVOCAZIONE

N.	NOME E COGNOME	FIRMA
1	BERARDINO VALENTINI	
2	ERNA SUSSI	E. Sussi
3	LUCA PELLEGRINI	Luca
4	HALYNA CHERNETSKA	Halyna
5	MARIO D'ALESSANDRO	Mario D'Alessandro
6	ANDREA SANTONE	Andrea
7	VALERIO GEMINELLI	Valerio
8	FRANCO DI BIASI	Franco Di Biasi
9	GINO FILOMENO COSTANTINI	Gino Filomeno Costantini
10	ALBANO AMBROSINI	Albano
11	ANDREA OREGGIM	Andrea
12	SEM PELLEGRIM	Sem
13	NUNZIO COSTANTINI	Nunzio
14	RODOLFO DE MASI	Rodolfo De Masi
15		
16		
17		
18		

19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		





STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CIRCOLO DEGLI AMICI"

ART.1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata " "CIRCOLO DEGLI AMICI" APS", di seguito "associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ari (Ch) in Via della Liberazione n°5. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. L'Associazione potrà richiedere, secondo la procedura prevista, l'affiliazione ad una Associazione di Promozione Sociale e rete associativa del terzo settore già iscritta al RUNTS. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali di quella rete associativa del terzo settore, pur nell'autonomia propria dell'Associazione per l'attuazione e

l'organizzazione dei detti fini e progetti.

ART.2

FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di promuovere eventi di aggregazione sociale, culturale e sportivi in grado di trasmettere concetti positivi come il benessere fisico e il divertimento nonché salvaguardare i valori tradizionali della nostra società.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale



o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Nel perseguimento delle finalità istituzionali l'associazione potrà svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. A titolo esemplificativo potrà organizzare:

- incontri, manifestazioni, stage, seminari, convegni e mostre;
- laboratori per concorrere al bene comune, in un luogo socialmente sensibile;
- corsi di formazione nell'ambito delle attività di interesse generale;
- attività educative per i giovani; e iniziative, anche nella forma di intrattenimenti, per tutelare i diritti dei giovani e delle persone più fragili;
- iniziative di socialità e gioco a favore di minori;
- percorsi finalizzati a sostenere la piena partecipazione sociale e

l'integrazione;

- attività che possono spaziare nelle varie forme della cultura, fra cui cinema, teatro, musica, arti figurative e coreutiche;
- iniziative di assistenza e supporto nei confronti di categorie fragili e persone in situazione di disagio e/o difficoltà;
- progetti di valorizzazione e promozione delle tradizioni popolari,
- attività che soddisfano l'interesse sociale in quanto propositivo e utile nel dare forma al principio dell'uguaglianza sostanziale, riconoscendo dignità equipollente alle iniziative di socialità, aggregazione e partecipazione che animano la comunità del territorio.

5. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri. L'associazione può inoltre gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione



al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi



associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 6

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.



6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) delibera lo scioglimento;
- g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi

dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea..

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

d) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri e la relativa istruttoria circa la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, e dalle relative disposizioni attuative secondo i criteri e i limiti previsti ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

f) la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;

g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti, diversamente può essere dato incarico ad una società di revisioni. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio



Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14

BILANCIO SOCIALE

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a

cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART.16

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART.17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il

presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.18

NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro 1 del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art.19

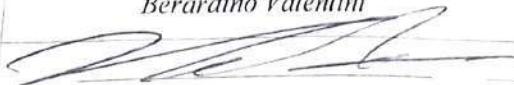
RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto approvato e sottoscritto in ARI (CH), il 04 febbraio 2026.

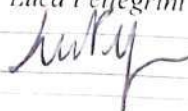
Il Presidente

Berardino Valentini



Il Segretario

Luca Pellegrini



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

- 3 MAR 2026

Il presente atto è stato registrato il

25

serie

3

209,00

effettuato il

09/2/2026



Il funzionario Giuseppe Brienza (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Marco Di Pasquale

O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 23887106 del 01 settembre 2020



Registrazione di Atto Privato

Il 03/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAM , serie 3 , numero 25

data di stipula: 04/02/2026

ident.vo telematico: TAM26L000025000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: VLNBRD43H04A398W

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93069200694				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24